

DGR 139 DD. 30.1.2006

PREMESSO che:

- il D. Lgs 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni che, all'art. 16 bis, prevede che la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente e specifica;
- il decreto legislativo 17.8 1999, n. 368 e successive modificazioni, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la "formazione specifica in medicina generale", con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi per l'ottenimento del diploma necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la DGR n.25, del 10.1.2001, che ha consolidato in via permanente il Centro regionale di formazione per l'area della Medicina generale con sede a Monfalcone, quale struttura operativa di riferimento della allora Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in considerazione della necessità di assicurare l'omogeneità nella metodologia didattica di formazione continua e nella organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché di altre iniziative complementari che possano sviluppare le potenzialità della medicina generale e della pediatria di libera scelta al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Regionale in un'ottica di economicità delle risorse;

CONSIDERATO che, a seguito del nuovo assetto costituzionale, conseguente alla modifica del titolo V della Costituzione, l'attività di formazione continua, rientrando nella materia della tutela della salute, appartiene alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, che la disciplinano sulla base di principi fondamentali fissati con legge dello Stato;

RILEVATO che, al fine di fissare principi e obiettivi condivisi, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno individuato lo strumento dell'Accordo sancito nella Conferenza permanente;

VISTI, in particolare, gli Accordi tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale, del 20 dicembre 2001, del 13 marzo 2003 e del 20 maggio 2004;

RILEVATO che, dal combinato disposto degli anzidetti Accordi, risulta che:

- le Regioni promuovono il sistema ECM, garantendone la qualità e la trasparenza;

- le Regioni individuano bisogni e obiettivi formativi regionali e requisiti ulteriori per l'accreditamento degli organizzatori di eventi formativi;
- vengono riconosciuti sul territorio nazionale i crediti maturati dai singoli professionisti nell'ambito di iniziative di formazione continua accreditate dalle Regioni;
- le Regioni elaborano obiettivi formativi di specifico interesse regionale, anche in base alla rispettiva programmazione socio – sanitaria regionale;
- gli operatori sanitari, dipendenti o convenzionati direttamente o indirettamente con il Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a soddisfare il proprio debito annuale attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli di specifico interesse per la Regione nella quale operano, in misura determinata dalla stessa Regione non superiore al 50%;

ATTESO che i summenzionati obiettivi formativi regionali richiedono un'attenta programmazione preliminare, al fine di verificarne la coerenza con la pianificazione strategica regionale;

CONSIDERATO, altresì, che la formazione del personale concorre alla definizione del “sistema qualità” del servizio sanitario e che, a tal fine, il Progetto di Piano sanitario e sociosanitario regionale 2006/2008, approvato con DGR n. 3222 del 12.12.2005, prevede un governo complessivo della formazione per promuovere lo sviluppo delle competenze dei professionisti del Sistema sanitario regionale e dei Servizi sociali a garanzia di risposte efficaci, appropriate e sicure a tutela dei cittadini;

VISTI

- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, nonché l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali, entrambi resi esecutivi, in data 23 marzo 2005, nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, mediante intesa sancita ai sensi dell'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138;
- l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta, reso esecutivo, in data 15.12. 2005, nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, mediante intesa sancita ai sensi dell'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138;

CONSIDERATO che gli anzidetti Accordi prevedono che:

- la formazione professionale, complementare e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali

di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato – Regioni;

- la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi degli Accordi medesimi;
- le Regioni, possono dotarsi di appositi Centri formativi regionali;

VISTA la legge regionale 5.9.1995, n. 37, recante “Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell’Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria” che, all’art. 3, prevede che all’Agenzia sono attribuiti, fra gli altri, i seguenti compiti:

- attuazione della programmazione sanitaria nell’ambito della pianificazione strategica regionale;
- controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che il Piano della formazione, contenuto nelle Linee di gestione del Servizio sanitario regionale nell’anno 2005, approvate con DGR n. 3234, del 29.11.2004, nel prevedere che la formazione debba essere inserita ed integrata nel lavoro e nell’organizzazione, avendo l’obiettivo di sostenere i professionisti e puntare all’adozione di “buone pratiche”, all’appropriatezza e all’eccellenza dei processi di prevenzione, di accoglienza e di cura, assegna all’Agenzia regionale della sanità la progettazione dei momenti di formazione che sono parte integrante dei progetti stessi;

RILEVATO che la DGR n. 1091, del 17.4.2003, di istituzione del sistema per l’educazione continua in medicina:

- richiama il precitato Accordo Stato – Regioni del 20.12.2001, che esclude esplicitamente che le Regioni possano svolgere la funzione di soggetti fornitori di eventi formativi, sottolineando come esista incompatibilità tra il ruolo di garanzia del sistema della formazione continua, svolto dalla Regione, e quello di provider;
- individua i soggetti fornitori di eventi formativi, provvisoriamente accreditati, tra i quali rientrano il Centro regionale di formazione per l’area della Medicina generale (CEFORMED) e l’Agenzia regionale della sanità;

ATTESO che, con riferimento al contesto normativo sopra delineato e alla necessità di verificare la coerenza della progettazione dei momenti di formazione con la pianificazione strategica regionale, il CEFORMED può esplicare più efficacemente la sua attività come struttura operativa di riferimento dell’Agenzia regionale della sanità;

RILEVATO, altresì, che le Linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2005 prevedono il trasferimento della funzione di riferimento per il CEFORMED all'Agenzia regionale della sanità;

ATTESO che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario regionale, è necessario garantire la formazione permanente a tutti i soggetti che operano nell'ambito delle cure primarie, ampliando i compiti formativi già attribuiti al CEFORMED che può, pertanto, acquisire la denominazione di Centro regionale di formazione per l'area delle Cure primarie, assumendo l'assetto organizzativo ed istituzionale di cui all'allegato "A" del presente provvedimento;

CONSIDERATO, peraltro, che le modalità della gestione amministrativa e finanziaria del CEFORMED, previste dalla precitata DGR n. 25, del 10.1.2001, si sono rivelate efficaci e, pertanto, si può confermare che:

- il personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività di segreteria del Centro, da destinare alla sede di Monfalcone, venga messo a disposizione dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", che dovrà garantire la presenza di almeno una unità in forma continuativa e per la quale si provvederà al rimborso degli oneri conseguenti a tale distacco;
- alle spese derivanti dai compiti attribuiti al Centro si debba far fronte mediante il Fondo Sanitario Regionale di parte corrente a destinazione indistinta, la cui quota di finanziamento annuale verrà assegnata all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", che provvederà ai relativi adempimenti avendo cura di inserire tale quota nel proprio piano annuale;

ATTESO che, in conformità alle previsioni della legge regionale 19.12.1996, n. 49, recante "Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria", l'Agenzia regionale della sanità negozia e consolida il programma annuale e il piano annuale dei costi, che fanno parte del bilancio annuale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina"

PRECISATO che, in relazione alle attività svolte dai soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa Centro, il decreto dell'Assessore regionale alla salute con il quale si provvederà alla nomina dei predetti soggetti, specificherà i compensi spettanti;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra specificate:

- di trasformare il Centro regionale di formazione per l'area della Medicina generale in Centro regionale di formazione per l'area delle Cure primarie, trasferendone, nel contempo, la funzione di

riferimento, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale all'Agenda regionale della sanità;

- di approvare il documento, allegato "A", contenente i compiti e la struttura organizzativa del precitato Centro regionale di formazione per l'area delle Cure primarie, che fa parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, di prorogare la carica degli attuali organismi istituzionali del CEFORMED, fino all'insediamento dei nuovi organismi del Centro regionale di formazione per l'area delle Cure primarie;

TUTTO CIÒ PREMESSO, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute ed alla protezione sociale, all'unanimità

DELIBERA

1. Il Centro regionale di formazione per l'area delle Cure Primarie con sede a Monfalcone è struttura operativa di riferimento dell'Agenda regionale della sanità, secondo l'assetto istituzionale ed organizzativo di cui all'allegato "A", facente parte integrante della presente deliberazione;
2. Il personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività di segreteria del Centro, da destinare alla sede di Monfalcone, viene messo a disposizione dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", che dovrà garantire la presenza di almeno una unità in forma continuativa e per la quale si provvederà al rimborso degli oneri conseguenti a tale distacco;
3. Alle spese derivanti dai compiti attribuiti al Centro si farà fronte mediante il Fondo Sanitario Regionale di parte corrente a destinazione indistinta, la cui quota di finanziamento annuale verrà assegnata all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", che provvederà ai relativi adempimenti avendo cura di inserire tale quota finalizzata nel proprio piano annuale;
4. Il compenso per l'attività svolta dai soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa del Centro, verrà specificato e quantificato nel decreto dell'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale con il quale si provvederà alla nomina dei predetti soggetti;
5. Il programma annuale e il piano dei costi sono adottati e consolidati dall'Agenda regionale della sanità, quali atti del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina".
6. La carica degli attuali organismi istituzionali del CEFORMED è prorogata fino all'insediamento dei nuovi organismi del Centro regionale di formazione per l'area delle Cure primarie.

CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE
PER L'AREA DELLE CURE PRIMARIE

Struttura operativa di riferimento
dell'Agenzia regionale della sanità
con sede a Monfalcone (GO)

COMPITI

Il Centro è una struttura operativa dell'Agenzia regionale della sanità che, in coerenza con la pianificazione strategica regionale e in accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area delle cure primarie, concorre al miglioramento continuo delle conoscenze scientifiche e delle competenze di tutti gli operatori sanitari, nell'interesse della salute dei cittadini.

In attuazione di tali obiettivi, il Centro assume tutte quelle iniziative che possono sviluppare le potenzialità dei soggetti che operano nell'ambito delle cure primarie, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario regionale.

Al Centro sono, pertanto, attribuiti i seguenti compiti:

- garantire la formazione permanente dei Medici di medicina generale, della continuità assistenziale, dell'emergenza territoriale, dei Pediatri di libera scelta, degli Specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità ambulatoriali, secondo le previsioni dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali;
- organizzare i corsi di formazione specifica in medicina generale, necessari per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Titolo IV, Capo I e successive modificazioni e i corsi di idoneità all'emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'Art. 96 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- organizzare altre attività formative, tenendo conto degli obiettivi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato- Regioni, sia di interesse regionale e aziendale - coerenti con i programmi ECM - e in accordo con le Università, al fine di conseguire una più efficace integrazione tra i professionisti, promuovere attività di ricerca clinico – epidemiologica e sperimentale e realizzare la formazione dei medici di medicina generale finalizzata allo svolgimento dell'attività didattica.

SEDE

Il Centro ha sede presso l'Ospedale di San Polo a Monfalcone (Gorizia).

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Gli organismi istituzionali del Centro sono i seguenti:

Organo di indirizzo
Comitato esecutivo
Direttore scientifico
Responsabile amministrativo

Organo di indirizzo

Durata e composizione

L'Organo di indirizzo, presieduto dall'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale o da un suo delegato, dura in carica tre anni dall'insediamento ed è composto come di seguito indicato:

a) componenti di parte pubblica:

- Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, o suo delegato
- Direttore generale di una Azienda per i servizi sanitari, in rappresentanza delle AA.SS.SS. della Regione, o suo delegato, designato dalle AA.SS.SS. medesime
- Direttore di distretto designato dai direttori di Distretto della Regione, o suo delegato

b) componenti di parte medica:

- un Medico di medicina generale, designato dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri
- dodici componenti designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi in ambito nazionale, di cui nove per i Medici di medicina generale, due per i Pediatri di libera scelta e uno per gli Specialisti ambulatoriali.

I suindicati componenti dell'Organo di indirizzo sono nominati con decreto dell'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale.

Alle riunioni dell'Organo di indirizzo partecipano, con funzione consultiva, su invito del Presidente, i componenti del Comitato esecutivo e, ogni qualvolta vengano trattati argomenti di loro competenza, i responsabili delle Aree di lavoro.

L'Organo di indirizzo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e, comunque, qualora venga richiesto da almeno due terzi dei suoi componenti.

Compiti

All'Organo di indirizzo sono attribuiti i seguenti compiti:

1. indica, entro novembre di ciascun anno, le linee programmatiche in base alle quali il Comitato esecutivo elaborerà il programma annuale. Dette linee programmatiche devono essere coerenti con gli indirizzi desunti dalla pianificazione strategica regionale, con gli obiettivi di specifico interesse regionale in materia di ECM,

con le previsioni degli Accordi Collettivi Nazionali in materia di formazione, con le necessità formative della categoria e con la disciplina di cui al D. Lgs n. 368/1999;

2. valuta le proposte del Direttore scientifico relative alla istituzione di nuove aree di lavoro, oltre a quelle già definite nel presente documento, sulle quali esprime un parere non vincolante, preventivamente alla richiesta di autorizzazione da sottoporre all'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale;
3. esprime, entro un mese dal ricevimento, un parere sulla relazione annuale consuntiva, predisposta dal Comitato esecutivo, verificando la conformità delle attività formative organizzate dal Centro agli obiettivi proposti nel programma annuale delle attività e del piano dei costi, predisposti dal Comitato esecutivo, nonché agli obiettivi previsti nel Piano sanitario regionale;
4. esprime un parere sul rendiconto delle spese, verificando la rispondenza delle spese sostenute ai finanziamenti assegnati dalla programmazione regionale con le Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario;
5. stabilisce, entro un mese dall'insediamento, i criteri di valutazione dei curricula, presentati dai medici interessati a far parte del Comitato esecutivo, che devono, prioritariamente, tener conto di: a) esperienza formativa e gestionale, b) attività svolta di animatore di formazione o di tutore, c) titoli di studio, accademici e di servizio, oltre ad altri elementi individuati dal comitato;
6. trasmette all'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale, l'elenco, formulato sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente punto 5, dei soggetti candidati a far parte del Comitato esecutivo, in rappresentanza della componente medica, appartenenti alle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Comitato Esecutivo

Durata e composizione

Il Comitato esecutivo è nominato con decreto dell'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale, dura in carica tre anni dalla nomina ed è composto da:

- Direttore scientifico, che lo convoca e lo presiede
- Responsabile amministrativo
- Rappresentante dell'Agenzia regionale della sanità
- Tre Medici di medicina generale
- Un Pediatra di libera scelta

I Medici di medicina generale e il Pediatra di libera scelta sono individuati dall'elenco di cui al precedente punto 6.

L'incarico di membro del Comitato esecutivo può essere rinnovato per non più di due mandati consecutivi, salvo motivate e condivise deroghe.

Compiti

Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

1. garantisce l'operatività del Centro, secondo le indicazioni formulate dall'Organo di indirizzo ed ha la responsabilità del conseguimento degli obiettivi;
2. predispone il programma annuale delle attività ed il piano dei costi, nonché le variazioni degli stessi nel corso dell'anno, in coerenza con le linee programmatiche espresse dall'organo di indirizzo entro dicembre di ciascun anno;
3. predispone annualmente la relazione delle attività svolte ed il rendiconto delle spese sostenute ed invia tali atti all'Organo di indirizzo per il relativo parere, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il **Direttore Scientifico**, individuato fra i medici di medicina generale di cui al precitato elenco, è nominato con decreto dell'Assessore Regionale alla salute e alla protezione sociale e rimane in carica tre anni.

Egli ha i seguenti compiti:

1. convoca e presiede il Comitato esecutivo;
2. istituisce le Aree di lavoro, già definite, nominando, contestualmente, i relativi responsabili; sottopone al parere dell'Organo di indirizzo l'istituzione di nuove Aree di lavoro, in relazione alla individuazione di ulteriori bisogni formativi; provvede alla istituzione delle nuove Aree di lavoro, autorizzate dall'Assessore; comunica, all'Organo di indirizzo, i nominativi dei responsabili delle varie Aree di lavoro, da lui istituite, anche in caso di loro sostituzione;
3. attua le deliberazioni del Comitato esecutivo;
4. si correla costantemente con il Responsabile amministrativo, per quanto concerne gli aspetti amministrativi ed economico – finanziari;
5. coordina il complesso di attività del Centro, avvalendosi anche dei componenti del Comitato esecutivo e dei responsabili delle Aree di lavoro;
6. trasmette all'Agenzia regionale della sanità i documenti programmatici, il consuntivo delle attività svolte e il rendiconto delle spese sostenute, allegando i pareri espressi dall'Organo di indirizzo;
7. invia, con cadenza semestrale, all'Organo di indirizzo, una relazione dettagliata sull'attuazione del programma, sulle azioni intraprese e sugli eventi formativi realizzati;

L'incarico di Direttore scientifico può essere rinnovato per non più di due mandati consecutivi, salvo motivate e condivise deroghe.

Il **Responsabile amministrativo** è nominato con decreto dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale e rimane in carica tre anni.

È individuato in un dipendente dell'Amministrazione regionale o, previa intesa con il Direttore generale competente, in un dipendente di una Azienda per i servizi sanitari.

Ha la responsabilità sul complesso di attività amministrative ed economico – finanziarie del Centro e nello svolgimento delle sue funzioni si avvale di personale amministrativo messo a disposizione dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", su richiesta del Direttore scientifico.

Il **Rappresentante dell'Agenzia regionale della sanità** è nominato dal Direttore generale della medesima e rimane in carica tre anni.

Oltre ai compiti connessi con l'incarico di componente del Comitato esecutivo, verifica, in particolare, che il programma annuale delle attività formative,

predisposto dal Comitato esecutivo, sia coerente con gli indirizzi di pianificazione strategica, nonché con gli obiettivi di specifico interesse regionale, previsti dalla normativa che disciplina il sistema ECM.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono prendere parte, con funzione consultiva, i responsabili delle Aree di lavoro, su invito del Direttore scientifico.

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

Il Direttore scientifico provvede all'istituzione delle seguenti Aree di lavoro:

1. formazione specifica in medicina generale
2. formazione permanente dei medici di medicina generale
3. formazione permanente dei pediatri di libera scelta
4. formazione permanente dei medici della continuità assistenziale e dell'emergenza territoriale
5. formazione permanente dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità ambulatoriali
6. area ricerca
7. area management.

Per ognuna delle suindicate Aree di lavoro, nonché per quelle ulteriori, istituite su autorizzazione dell'Assessore, il Direttore scientifico individua un responsabile medico, che dura in carica tre anni:

I responsabili delle Aree di lavoro sono individuati, dal Direttore scientifico, fra i medici della Regione, iscritti ai rispettivi Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri, tenendo conto prioritariamente, dei requisiti specificati al punto 5 del paragrafo contenete i compiti dell'Organo di indirizzo.

Viene istituito un osservatorio delle medicine non convenzionali, secondo gli indirizzi espressi dalla delibera FNOMCeO, del 12 maggio 2002, denominato Osservatorio della medicina integrata.

Qualora un componente dell'Organo di indirizzo, del Comitato esecutivo, o un responsabile delle Aree di lavoro, venga a cessare prima della scadenza del mandato, viene sostituito con un altro soggetto nominato secondo i criteri di composizione e nomina sopra specificati, che rimane in carica fino al termine del mandato dell'organo medesimo.

Considerate le finalità, nonché l'assetto istituzionale ed organizzativo, previsti dal presente provvedimento, il Centro deve considerarsi nuova struttura operativa di riferimento dell'Agenzia regionale della sanità.

RECAPITO DEL CENTRO

Centro regionale di formazione per l'area delle Cure primarie
presso Ospedale di San Polo
Via Galvani 1
34074 Monfalcone (Go)
tel./fax +39 0481 487578
e-mail contact@ceformed.it
Web www.ceformed.it